Repertorio n. _____
Prot n. _____ del _____

Università degli Studi di Sassari

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Direzione Generale

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SARDEGNA

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Il Ministero dell'Istruzione, Università, e Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, di seguito denominato USR Sardegna, con sede legale in Cagliari Piazza Galileo Galilei n. 36, Codice Fiscale n. 80012550929 rappresentato dal Direttore generale Dott. Francesco Feliziani

e

Università degli Studi di Sassari, con sede e domicilio fiscale in Sassari, piazza Università n. 21, P.I. n 00196350904, rappresentata dal Rettore Prof. Massimo Carpinelli, di seguito indicata come Università

Insieme e di seguito indicati come "le Parti"

CONSIDERATO

Il quadro normativo relativo al sistema nazionale di istruzione e formazione, nonché la delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti ed il quadro normativo italiano ed europeo sull'Istruzione degli Adulti nella prospettiva dell'Apprendimento Permanente;

VISTI

- la Legge 9 maggio 1989 n. 168, che ha dato attuazione al principio costituzionale dell'autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
- la Legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari, come modificata dal Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68;

- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 21 recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
- la Legge 18 dicembre 1997 n. 440 contenente disposizioni in materia di arricchimento dell'offerta formativa;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, con cui è stato emanato il regolamento recante lo "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria", e successive modificazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con cui è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345, per l'"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro", e successive integrazioni e modificazioni;
- la Legge delega 28 marzo 2003, n. 53, per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 ed in particolare l'art. 3 e l'art. 7;
- il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante la "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'art. 4 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della Legge 28 marzo 2003, n. 53";
- la Legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università" , ed in particolare l'articolo2;
- il Decreto Legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 sulla "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della Legge 11 gennaio 2007, n. 1";
- i Regolamenti di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.n. 87-88-89, concernenti rispettivamente il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei Licei;
- le Direttive ministeriali n. 57 del 15 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Tecnici; n. 65 del 28 luglio 2010 contenente Linee Guida per gli Istituti Professionali; n. 4 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici; en. 5 del 16 gennaio 2012 contenente Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali;
- il Decreto interministeriale n. 211 del 7 Ottobre 2010, recante "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all'articolo10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all'articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;

- il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- la Guida operativa per la Scuola sulle attività di alternanza scuola-lavoro dell'8 ottobre 2015, predisposta dal M.I.U.R - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione;
- la Nota M.I.U.R. – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, n. 2805 del 11 dicembre 2015 – Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa;
- la Nota M.I.U.R. – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, n. 35 del 7 gennaio 2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del Piano triennale per la formazione del personale;
- gli atti e le risoluzioni dell'Unione europea in materia di istruzione, formazione e lavoro;
- l'Intesa del 20 dicembre 2012 tra Governo, Regioni ed Enti Locali concernente le politiche per l'apprendimento permanente e gli indirizzi per l'individuazione di criteri generali e priorità per la promozione e il sostegno alla realizzazione di reti territoriali, ai sensi dell'art. 4, commi 51 e 55, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l'Accordo del 10 luglio 2014 tra Governo, Regioni ed Enti Locali sul documento recante "Linee strategiche di intervento in ordine ai servizi per l'apprendimento permanente e all'organizzazione delle reti territoriali";
- lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari emanato con D.R. 2845 del 7 novembre 2011;
- il Regolamento didattico di Ateneo e in particolare l'art. 45;

TENUTO CONTO

dell'opportunità di sostenere azioni di orientamento per i giovani e di supporto ai progetti di alternanza scuola-lavoro, così da fornire agli studenti opportunità formative di alto profilo; nonché della rilevanza strategica delle politiche per incentivare percorsi utili all'acquisizione di competenze che possano porre tutti gli studenti nelle condizioni di realizzare pienamente le proprie potenzialità, contribuendo in tal modo alla crescita culturale ed economica del Paese;

PREMESSO CHE

L'USR Sardegna intende:

a) curare come suo compito istituzionale l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti e l'azione di supporto alla flessibilità organizzativa, didattica e di ricerca delle Istituzioni scolastiche;
b) sostenere iniziative volte a prevenire e a contrastare la dispersione scolastica e formativa, idonee a rafforzare le competenze degli studenti a vantaggio dell'occupabilità, anche attraverso un orientamento che li renda consapevoli delle proprie scelte in ambito universitario così da facilitare la transizione tra i diversi percorsi educativi e formativi, e tra questi l'apprendistato;

c) promuovere la progettazione e l'organizzazione di percorsi formativi, anche a mezzo di convenzione con Enti ed Istituzioni (Ministeri, Università, centri di ricerca, ecc.) che perseguono la qualificazione e la riqualificazione culturale e professionale dei docenti;
d) collaborare con le Università del territorio per lo sviluppo delle competenze culturali, professionali e metodologico-didattiche dei docenti e dei dirigenti scolastici, tecnici e amministrativi, anche attraverso specifici percorsi di studio e di ricerca applicata;
e) favorire la promozione di iniziative - rivolte a tutti i docenti delle Istituzioni scolastiche della Regione Sardegna, siano esse statali o paritarie – di formazione, di dibattito, di informazione, di approfondimento e di ricerca, comunque atte a promuovere forme di alta qualificazione, riqualificazione e inserimento socio-culturale del Personale scolastico in tema di alternanza scuola-lavoro;

L'Università intende:

a) riconoscere, così come stabilito nell'articolo 9 dello Statuto dell'Autonomia, l'orientamento come un processo continuo, volto a favorire l'acquisizione di competenze lungo tutto l'arco della vita e la piena realizzazione della persona, garantendo durante la carriera universitaria servizi e adeguate competenze di sostegno e di indirizzo per i percorsi formativi e di inserimento lavorativo e promuovendo, al contempo, collaborazioni con il sistema dell'istruzione scolastica e della formazione professionale, con le istituzioni e gli enti territoriali, con i sistemi del mondo del lavoro e delle professioni;
b) promuovere un proficuo dialogo tra gli istituti di istruzione secondaria superiore e l'Università al fine di istituzionalizzare il rapporto Scuola-Università;
c) favorire l'integrazione tra le attività formative scolastiche e le attività formative di base dei primi anni dei corsi di laurea universitari nell'ottica di un "processo di continuità" scuola-università mirato a riqualificare le competenze;
d) organizzare corsi universitari rivolti a studenti delle classi III, IV e V degli istituti di istruzione secondaria superiore di carattere introduttivo, per avvicinare lo studente agli aspetti fondamentali e agli argomenti trattati in uno o più corsi di studio; di potenziamento dei "saperi minimi" per far acquisire agli studenti le conoscenze di base che esonerano da uno o più accertamenti in ingresso; di recupero di conoscenze e competenze relative alla preparazione iniziale che lo studente deve possedere per frequentare utilmente un corso universitario;
e) organizzare in collaborazione con gli istituti di istruzione superiore attività di orientamento indirizzate a chiarire, anche dal punto di vista pratico, i percorsi professionali che ciascun corso di studi offre.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

(Oggetto del protocollo)

Oggetto del presente Protocollo è instaurare un rapporto di collaborazione continuativo tra le Parti con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) attività di alternanza scuola – lavoro, da svolgere presso le sedi universitarie, rivolte agli studenti della scuola secondaria di secondo grado;
b) attività di orientamento a favore degli studenti di scuola secondaria di secondo grado;
c) attività di tirocinio, stage o Scuole estive, da svolgere presso le sedi universitarie, per studenti di scuola secondaria di secondo grado.

L'elenco delle possibili forme di collaborazione è esemplificativo e non esaustivo: l'attivazione di ulteriori attività potrà essere concordata tra le Parti mediante successive intese scritte.

Articolo 2
(*Modalità attuative*)

La progettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro si baserà sull'analisi dei bisogni formativi nel territorio e sulla loro correlazione con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa, nonché sulla specificità dei curricoli delle Istituzioni scolastiche. L'accoglienza degli studenti, che non costituisce rapporto di lavoro, sarà subordinata in ogni caso ai necessari accordi tra le parti e alle effettive disponibilità da valutare caso per caso previa stipula di apposita convenzione tra l'Università e le Istituzioni scolastiche nonché all'approvazione dei relativi percorsi formativi. Lo schema di convenzione è allegato al presente protocollo e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Articolo 3
(*Durata dell'Intesa*)

La presente Intesa ha la durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata mediante accordo scritto tra le Parti entro tre mesi dalla scadenza.
Le Parti potranno recedere dal e/o risolvere il Protocollo in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta e motivata all'altra Parte con preavviso di almeno tre mesi e garantendo la regolare conclusione di attività in corso. Resta inteso l'obbligo di portare a termine le attività già avviate e concordate nell'ambito del presente Protocollo.

Articolo 4
(*Impegni*)

L'USR Sardegna si impegna a rendere disponibili tutti i dati dei percorsi formativi utili al monitoraggio degli stessi nonché a fini di ricerca.
L'Università di Sassari si impegna a fornire i dati relativi alle azioni realizzate in ragione del presente Protocollo, finalizzati alla rilevazione della partecipazione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e del raggiungimento degli obiettivi comuni.

Articolo 4
(*Risorse per l'Intesa*)

Per il conseguimento delle finalità e il raggiungimento degli obiettivi del presente Protocollo d'Intesa le Parti renderanno disponibili le proprie risorse strutturali e di personale necessarie alla realizzazione dei progetti esecutivi.

Articolo 5
(*Commissione Paritetica*)

Per il raggiungimento degli obiettivi previsti e al fine di coordinare gli interventi nei relativi ambiti, le Parti convengono di costituire una commissione paritetica composta da massimo 3 rappresentanti dell'USR Sardegna (nominati dal Direttore Generale) e da massimo 3 rappresentanti dell'Ateneo di Sassari (nominati dal Rettore).

Articolo 6
(*Oneri finanziari*)

Il presente Protocollo d'Intesa non prevede oneri finanziari a carico delle Parti. Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente protocollo nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 8

(*Foro competente*)

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi vertenza derivante dall'esecuzione della presente Convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, la controversia verrà devoluta al Giudice Ordinario secondo la competenza ordinaria. Per ogni controversia la competenza sarà del Foro di Sassari.

Sassari, 22/04/2016

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
IL RETTORE
Prof. Massimo Carpinelli

USR SARDEGNA
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Feliziani

FAC-SIMILE

CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE

TRA

.....(Denominazione istituzione scolastica) con sede in ..... via ....., codice fiscale .....d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico .....nato a .....il ....., codice fiscale .....;

E

Università degli Studi di Sassari, con sede e domicilio fiscale in Sassari, piazza Università n. 21, P.I. n 00196350904, rappresentata dal Rettore Prof. Massimo Carpinelli, di seguito indicata come Università

Insieme e di seguito indicati come "le Parti"

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/2005, l'alternanza scuola-lavoro costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art. 1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive modifiche;
- per l'Università agevolare e favorire percorsi di alternanza scuola-lavoro costituisce finalità istituzionale sia rispetto al concetto di filiera educativa integrata, sia sotto il profilo della messa a disposizione di competenze tecnico-scientifiche per garantire ai giovani del territorio – come sopra già evidenziato – l'acquisizione di abilità spendibili nel mondo del lavoro.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

L'Università degli Studi di Sassari, di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", su proposta della scuola secondaria di secondo grado interessata, è disponibile ad accogliere, a titolo gratuito presso una delle sue strutture ubicate sul territorio della Regione, studenti iscritti presso l'istituzione scolastica per attività di alternanza scuola - lavoro. La progettazione di tali percorsi si baserà sull'analisi dei bisogni formativi nel territorio e sulla loro correlazione con il Piano dell'Offerta Formativa. L'accoglienza degli studenti, che non costituisce rapporto di lavoro, sarà subordinata in ogni caso ai necessari accordi tra le parti e alle effettive disponibilità da valutare caso per caso. I dettagli dell'attività (obiettivi, destinatari, numero studenti, strutture ospitanti, etc.) sono contenuti nel percorso/progetto formativo co-progettato dalle Parti e allegato alla presente convenzione per farne parte integrante e sostanziale.

Per le attività previste nella presente convenzione, le Parti si impegnano a consentire alle persone coinvolte, l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

Articolo 2

L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo di cui al precedente articolo non costituisce rapporto di lavoro.
Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno.
Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo co-progettato, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.

L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Articolo 3

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- h) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;

- controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

Articolo 4

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro il/i beneficiario/i del percorso è tenuto/sono tenuti a:

- svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare gli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008, art. 20.

Articolo 5

L'istituzione scolastica assicura il/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

Articolo 6

Il soggetto ospitante si impegna a:

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari;

e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

Articolo 7

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.
È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Per l'attività di alternanza scuola - lavoro il recesso riferito al singolo percorso di alternanza deve essere comunicato all'altra parte e allo studente coinvolto in forma scritta e con adeguata motivazione e avrà effetto a partire dal giorno successivo al ricevimento di tale comunicazione.

Articolo 8

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 9

Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi vertenza derivante dall'esecuzione della presente Convenzione. Qualora ciò non fosse possibile, la controversia verrà devoluta al Giudice Ordinario secondo la competenza ordinaria. Per ogni controversia la competenza sarà del Foro di Sassari.

Sassari, ___/___/_____

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI
IL RETTORE
Prof. Massimo Carpinelli

Denominazione Istituzione scolastica
Legale rappresentante